

La Crisi da Sovraindebitamento

Edizione Aggiornata alla Crisi da Covid-19



<https://www.edizioniduepuntozero.it/publicazioni/la-crisi-da-sovraindebitamento-covid-19>

Autori: **I. Barlafante - M. Dileo - M. S. Filannino - E. Gargiulo - M. Petronelli**



Abstract web

https://www.edizioniduepuntozero.it/storage/74_la_crisi_da_sovraindebitamento.zip



[pp. 174-179]

La Nuova Procedura Civile

Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile - Direttore scientifico: Luigi Viola
ISSN 2281-8693

OMOLOGAZIONE DEL PIANO DEL CONSUMATORE

(a cura di Eliana Gargiuolo)

Una volta redatta la proposta di piano del consumatore e prodotta la documentazione necessaria, la stessa dovrà essere sottoposta al vaglio del Tribunale; questa fase è detta di “omologazione”.

Difatti, al Tribunale adito, non è richiesta la tipica attività a carattere decisorio bensì di verifica. Il giudizio del Giudice dovrà interessare la sussistenza dei requisiti per l’ammissione al piano previsti dagli artt. 7, 8 e 9 (ovvero i medesimi della proposta di accordo) nonché l’ulteriore e gravosa verifica dell’assenza di atti di frode ai creditori.

Nello specifico, questa fase rappresenta il dato differenziale tra il piano del consumatore e l’accordo. Difatti, come già sostenuto, per l’omologazione del piano del consumatore non è necessario il consenso dei creditori e la valutazione sarà effettuata esclusivamente dal Tribunale, sulla scorta della attestazione di fattibilità del piano, del giudizio di meritevolezza del debitore-consumatore (contenuto nella relazione particolareggiata) nonché della valutazione sulla “convenienza rispetto all’alternativa liquidatoria”, tutti già predisposti e motivati dall’OCC nella proposta.

Tutti questi dati saranno indispensabili per consentire al Giudice di procedere con l’omologazione del piano o decretare la sua inammissibilità.

La procedura prevede che, fatte le dovute verifiche preliminari e ritenuti sussistenti i requisiti previsti *ex lege* per l’accesso, il Giudice fissa l’udienza di omologa.

Quest’ultimo, discrezionalmente, può sospendere le eventuali singole procedure esecutive individuali pendenti nei confronti del debitore, fino all’omologazione definitiva del piano, qualora ravveda un pregiudizio per la fattibilità del medesimo.

Siffatto provvedimento cautelare è senza dubbio diverso rispetto a quello previsto dall’art.10, comma 2, lett. c) in caso di Accordo di composizione della crisi, ove l’inibitoria è disposta *ex lege*. Difatti, l’unico effetto protettivo derivante dal deposito della proposta è l’interruzione degli interessi.

L’omologazione del piano da parte del Tribunale comporta il vincolo per tutti i creditori; nella procedura in parola, infatti, a questi ultimi non è riconosciuto alcun potere oppositivo se non in ordine alla mancanza di convenienza, eccezionale dai singoli creditori nell’ambito del giudizio di omologazione.

Il provvedimento giudiziale di omologazione, può essere opposto dal creditore tramite reclamo al Tribunale, ex art. 8, l. 3/2012.

Tuttavia, nel silenzio del legislatore, la giurisprudenza di merito ha ritenuto di dover riconoscere alla procedura del piano del consumatore la *eadem ratio* del concordato preventivo¹⁹³ prevedendo che solo il creditore che abbia avanzato opposizioni all’apposita udienza di adunanza dei creditori, sia legittimato a proporre reclamo¹⁹⁴.

L’*iter* logico-giuridico della giurisprudenza di merito prende le mosse dalla necessità di riconoscere un equilibrio tra “l’interesse del debitore a una rapida stabilizzazione degli effetti della procedura di sovraindebitamento e quello dei creditori a potere interloquire sulla sussistenza dei presupposti di legge per la composizione del sovraindebitamento” che devono essere, altresì, sottoposti alla preminente valutazione del Giudice delegato. Ne discende che le contestazioni avanzate per la prima volta in sede di reclamo, farebbero venir meno la predetta esigenza di stabilità intervenuta con l’omologazione del piano e, comunque, intaccherebbero il processo decisionale del giudicante con elementi nuovi, mai sottoposti al momento della sua formazione.

¹⁹³ Art. 180, comma 3, legge fall.: “Se non sono proposte opposizioni, il tribunale, verificata la regolarità della procedura e l’esito della votazione, omologa, il concordato con decreto motivato non soggetto a gravame”.

¹⁹⁴ Tribunale di Udine, 2 maggio 2019, *Il fallimentarista.it*, 12 settembre 2019.

Infine, il **reclamo proposto dal creditore che non ha avanzato opposizioni all'apposita udienza deve essere dichiarato inammissibile** perché, trattandosi di rimedio di natura impugnatoria, “*presuppone necessariamente che il reclamante abbia visto in qualche modo disattese le sue richieste nella fase precedente oppure lamenti di non avervi potuto partecipare per un vizio procedurale*”¹⁹⁵.

Proseguendo, nella fase di omologazione, merita particolare attenzione il controllo deferito al Giudice in ordine ai cd. “*atti in frode ai creditori*” che funge da contraltare al ridimensionato del potere degli stessi nell'ammissibilità del piano. Fermo restando il ruolo svolto dall'O.C.C. di garante di veridicità di quanto affermato e prodotto dal debitore nel piano, il Giudice, a fondamento del proprio convincimento, potrà ricorrere anche ad informazioni in via officiosa, accedendo alle banche dati ex l'art. 15, comma 10.

Nel dettaglio, la legge n. 3 del 2012 non fornisce alcun tipo di indicazione circa il concetto di fraudolento né, tantomeno, circa l'arco temporale di osservazione per la rilevazione del compimento degli stessi da parte del consumatore-debitore.

In via puramente esplicativa, nel silenzio della legge, potrebbero considerarsi tali gli atti ex art. 173 l. fall. per la revoca dell'ammissione al concordato fallimentare; le condotte sanzionate dalla norma fallimentare, infatti, sono in parte coincidenti con quelle prescritte dall'art. 14-*bis* della Legge sul sovraindebitamento ovvero la norma che disciplina i casi di cessazione degli effetti dell'omologazione del piano aventi anche rilevanza penale.

Dunque, nell'ottica di un parallelismo tra le procedure previste dalla l. n. 3 del 2012 e le procedure concorsuali, potrebbe affermarsi che debba essere sanzionato con il rigetto della domanda, il consumatore che abbia “*occultato o dissimulato parte dell'attivo*”, abbia dolosamente “*omesso di denunciare uno o più crediti*” ovvero, nel caso di specie, abbia redatto infedelmente l'elenco dei creditori artefacendo crediti con prelazione e/o privilegi oppure annoverando passività inesistenti.

Ad ogni buon conto, trattandosi di un consumatore, la sola interpretazione di atti in frode nei suddetti termini, sarebbe piuttosto stringente. Dovranno dunque trovare rilevanza anche tutte quelle condotte che comportino un potenziale danno al patrimonio o, comunque, siano idonee ad alterare artatamente lo stato patrimoniale del debitore.

In ordine alla rilevanza del dato temporale del compimento dell'atto fraudolento ai fini della valutazione della meritevolezza, ci si pone il problema se debba considerarsi astrattamente la condotta del debitore anche in tempi risalenti oppure limitatamente a quegli atti connessi causalmente al *default* in un tempo ragionevolmente antecedente alla domanda di accesso alla procedura.

Difatti, la legge non prevede un limite temporale, differentemente dall'art. 14-*quinquies* per il procedimento di liquidazione.

In dottrina la questione ha creato una frattura, una parte¹⁹⁶ infatti ritiene che la condotta del debitore debba essere valutata (in merito al fattore tempo) in termini assoluti perché sintomatico di non meritevolezza dell'accesso al piano del consumatore, intesa come procedura premiale; di contro, un'altra parte¹⁹⁷ - che si ritiene di dover condividere - attribuisce rilevanza solo a quegli atti in frode commessi in relazione ai debiti oggetto di domanda di ammissione al piano. Tale interpretazione deriva dal principio che investe l'intera legge n. 3/2012 e in particolar modo il piano del consumatore: la reintegrazione nel tessuto sociale ed economico del debitore.

Difatti punire il debitore per tutti gli atti fraudolenti compiuti in tempi remoti, gli precluderebbe verosimilmente una “seconda possibilità” che è, di fatto, l'obiettivo della normativa in esame. Siffatta *ratio* è ancor più pregnante in relazione al piano del consumatore, ove il debitore chiede spontaneamente di essere aiutato a soddisfare i creditori con il proprio patrimonio. La richiesta potrebbe essere intesa come una sorta di “redenzione del debitore” sanante degli atti in frode compiuti genericamente nel passato.

Ne discende che configurerà “atto in frode” ogni comportamento del debitore che, animato da intento ingannatorio, abbia falsificato la propria situazione patrimoniale e la documentazione prodotta al fine di essere ammesso alla procedura del piano del consumatore e fruire immeritevolmente dei benefici scaturenti dalla omologa dello stesso.

Ciò premesso, se la proposta è ammissibile e completa ai sensi degli artt. 7 e 8 nonché depositata ai sensi dall'art. 9, il giudice, espletate le verifiche del caso, fissa con decreto l'udienza di omologazione del piano che dovrà essere comunicata dall'O.C.C. a tutti i creditori, almeno trenta giorni prima della stessa.

¹⁹⁵ Tribunale di Udine, 2 maggio 2019.

¹⁹⁶ Pasquariello, *Art. 12 bis*, in *Commentario breve alla legge fallimentare*, Padova, 2013, 2051, secondo cui l'assenza di atti in frode sarebbe qui da valutare in termini assoluti.

¹⁹⁷ Modica, *Europa e Diritto Privato*, fasc. 3, 2016, 617.

In ordine agli effetti, dalla data dell'omologazione del piano, i creditori preesistenti non potranno iniziare o proseguire azioni esecutive individuali, azioni cautelari né acquistare diritti di prelazione sul patrimonio del debitore; i creditori posteriori non potranno invece aggredire i beni rientranti nel piano.

Successivamente all'omologazione del piano, all'OCC è attribuito il compito di darne esecuzione e di risolvere le insorgenti difficoltà. Circa l'esecuzione del piano, si richiama l'art. 13 della Legge che prevede anche la nomina giudiziale di un liquidatore, proposto dall'OCC, nel caso in cui per l'esdebitazione siano utilizzati beni pignorati.

Quest'ultima figura avrà le caratteristiche del curatore fallimentare e opererà sotto il controllo del Giudice e dell'OCC.

In alternativa, se la nomina del liquidatore non è prevista dal piano, i beni saranno affidati ad un gestore che si occuperà della liquidazione, della custodia e della distribuzione del ricavato ai creditori. Non è escluso che il debitore possa assumere la qualità di gestore.

L'art. 13, comma 4-ter¹⁹⁸, della ridetta legge, disciplina il caso dell'**impossibilità sopravvenuta ad adempiere il piano omologato**.

Orbene, la giurisprudenza di merito¹⁹⁹ si è trovata, però, a dover valutare la questione dell'impossibilità sopravvenuta nella fase antecedente all'omologazione.

Il caso sottoposto al vaglio del Tribunale di Napoli riguarda il rinvio del pagamento delle rate del piano del consumatore (discusso, ritenuto meritevole ma non ancora omologato) a causa dell'impossibilità di adempiervi, determinata dall'emergenza sanitaria causata dal **Covid-19**.

Invero, il piano del consumatore, non ancora munito di decreto di omologa, non è suscettibile sotto l'alveo applicativo dell'art. 14-ter che attiene a un vizio funzionale del piano, ovvero l'impossibilità di adempiervi nella sua fase esecutiva. Ai fini del decidere, il Giudice delegato ha richiamato una serie di principi che, per analogia, ha applicato al caso in esame.

Il Tribunale ha fatto ricorso all'interpretazione estensiva dell'art. 91 del D.L. "Cura Italia", normativa che detta una serie di disposizioni in materia di ritardi e inadempimenti contrattuali derivanti dall'attuazione delle misure di contenimento. Secondo il Tribunale di Napoli, infatti, sebbene il piano del consumatore non abbia aspetti negoziali, l'art. 91 può essere considerato norma di carattere generale per l'interpretazione delle conseguenze dell'attuazione delle misure di contenimento del Coronavirus.

Infine, in accoglimento dell'istanza, già munita di parere favorevole dell'O.C.C., precisa che la richiamata norma speciale trae origine dalle norme civilistiche di cui agli artt. 1218 e 1223 c.c., di valenza generale, che devono essere considerate, pertanto, capisaldi nella valutazione dell'impossibilità di adempimento, o esatto adempimento, anche per quanto attiene il piano del consumatore²⁰⁰.

Con la successiva pronuncia del **17 Aprile 2020, il Tribunale di Napoli** si è occupato del diverso caso in cui l'evento sopraggiunga dopo l'omologa del piano del consumatore.

Per tale ipotesi il 4 comma *ter* dell'art. 14 L. n. 3/2012 consente al debitore di chiedere una modifica "*quando l'esecuzione dell'accordo o del piano del consumatore diviene impossibile per ragioni non imputabili al debitore, quest'ultimo, con l'ausilio dell'organismo di composizione della crisi, può modificare la proposta e si applicano le disposizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 della presente sezione*."

Dall'altro canto, però, l'art. 14, comma 2, lett. b)-bis prevede la cessazione degli effetti del piano se il proponente non adempia agli obblighi derivanti dal piano, se le garanzie promesse non vengono costituite o se l'esecuzione del piano diviene impossibile anche per ragioni non imputabili al debitore.

Nella contrapposizione delle due previsioni normative, il Tribunale di Napoli nel provvedimento innanzi citato, ha ritenuto di dare **prevalenza alla volontà del debitore** e, dunque, alla richiesta da questi formulata volta alla modifica del piano rispetto alla quella eventualmente avanzata dal creditore di ottenere la cessazione degli effetti del piano.

Si legge, infatti, nella citata pronuncia, che "*i debitori, nei confronti dei quali sia già intervenuta la omologazione di un piano o di un accordo, possono rimodulare le modalità tempistiche dell'esecuzione avvalendosi dell'ausilio dell'OCC cui la stessa legge n. 3/2012 attribuisce in via generale, l'obbligo di risolvere le eventuali difficoltà insorte nella esecuzione dell'accordo e di vigilare sull'esatto adempimento dell'accordo e del piano*".

¹⁹⁸ Art. 13, co. 4-ter, l. n. 3/2012: "*Quando l'esecuzione dell'accordo o del piano del consumatore diviene impossibile per ragioni non imputabili al debitore, quest'ultimo, con l'ausilio dell'organismo di composizione della crisi, può modificare la proposta e si applicano le disposizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 della presente sezione*".

¹⁹⁹ Tribunale di Napoli, 3 aprile 2020.

²⁰⁰ Machina Grifeo, *Covid-19, crisi da sovraindebitamento: sì al rinvio delle rate*, in *Guida al diritto*, 2020.

Naturalmente, tale prevalenza sarà accordata al debitore a condizione che la sopravvenienza da cui è derivato il mancato regolare adempimento del piano non sia a lui imputabile, persista il requisito della meritevolezza e, comunque, qualora la modifica sia fattibile.



Estratto [pp. 467-469]

LE MISURE A SOSTEGNO DELLE IMPRESE

(a cura di Maddalena Petronelli)

Ulteriori misure sono state assunte con il D.L. 8 aprile 2020, n. 23 volte a dare sostegno alle imprese repentinamente esposte alla crisi da Covid-19.

In particolare, con riferimento al tema di indagine che qui interessa, è stato previsto:

- ✓ **l'esonero temporaneo** (dalla data di entrata in vigore del decreto e fino al del 31 dicembre 2020) **dall'obbligo di assumere le iniziative (liquidazione, ricapitalizzazione o ristrutturazione) conseguenti alla constatazione di una perdita di capitale rilevante**; sospensione della operatività della causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale (art. art. 6); permane l'obbligo di rilevare la perdita nella nota integrativa;
- ✓ l'adozione di misure temporanee in materia di principi di **redazione del bilancio**, volte a consentire comunque la redazione e l'approvazione dei bilanci nella **prospettiva della continuazione dell'attività** di cui all'art. 2423 *bis*, 1° comma, n. 1 c.c., pur nell'ipotesi di perdite aziendali da imputarsi all'emergenza sanitaria;
- ✓ **l'esclusione della postergazione dei finanziamenti effettuati dai soci** a favore della società dalla data di entrata in vigore del decreto e sino alla data del 31 dicembre 2020.

Accanto a tali misure, con il medesimo testo normativo sono inoltre state introdotte norme che contemplano un **significativo sostegno finanziario**, grazie alla possibilità di accesso agevolato al credito bancario, con garanzia statale.

GLI EFFETTI DELLA SOSPENSIONE DEI TERMINI PROCESSUALI SULLE PROCEDURE FALLIMENTARI

Sul piano processuale per effetto del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 è stata sancita la sospensione di tutti i termini processuali nel periodo compreso tra il 9 marzo 2020 ed il 15 aprile 2020, poi prorogato al 11 maggio 2020 per effetto del successivo D.L. 8 aprile 2020, n. 23.

In particolare, si intendono rinviate a data successiva all'11 maggio 2020, ai fini che qui rilevano, tutte le udienze relative alle procedure fallimentari, al concordato preventivo e gli accordi di ristrutturazione dei debiti di cui alla legge fallimentare, a meno che non si ricada nell'ambito dell'eccezione prevista nel punto i) dell'art. 83, 3 comma, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 concernente i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti.

L'aspetto più complesso che dette disposizioni determinano lo si ha in relazione alle procedure pendenti per le quali vi sarà innanzitutto una generale dilatazione dei tempi dovuta alla sospensione dei termini nel c.d. "periodo cuscinetto", a cui si associa la necessità, per il caso di piani non ancora depositati, di prevederne il loro aggiornamento, per verificarne l'attualità.

Viceversa, in caso di piani già depositati, la situazione più critica concerne l'ipotesi delle procedure per le quali sia già stato acquistato il **voto favorevole dei creditori e si sia in attesa dell'omologa, in cui ben potrebbero verificarsi scostamenti rilevanti tali da incidere sul giudizio di fattibilità del piano** approvato dai creditori.

Sul punto è intervenuto il legislatore d'urgenza che all'art. 9 del D.L. 8 aprile 2020, n. 23 ha previsto diverse ipotesi.

In particolare:

- ✓ il Tribunale potrà concedere un nuovo termine per elaborare *ex novo* una proposta di concordato da portare nuovamente in votazione o un accordo di ristrutturazione;
- ✓ ove vi sia la necessità solo di una proroga, contenuta in un termine massimo di sei mesi, per l'esecuzione del Piano, sarà possibile accedere comunque al giudizio di omologa, senza necessità di nuova espressione di voto e senza pregiudizio in termini di giudizio di fattibilità.

Qualora, invece, non si riscontrassero scostamenti rilevanti, il giudizio di omologa dovrebbe essere trattato con la massima urgenza su istanza del debitore, così come disposto dal **Tribunale di Milano con provvedimento del 2 aprile 2020**, al fine di consentire all'imprenditore di tornare *in bonis* al più presto possibile e beneficiare degli strumenti legislativi di sostegno alle imprese già emessi, al fine di completare il processo di risanamento intrapreso.